

Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 52

(Istituzione della Riserva naturale della Val Rosandra)

- 1.** È istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.
- 2.** Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

- 3.** L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.

(2)(3)

Note:

- 1** Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 2** Parole soppresse al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 3** Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021